

COPIA



COMUNE DI GROTTI DI CASTRO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 13 del 15/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

L'anno duemilaventuno e questo dì quindici del mese di giugno alle ore 19,15 in Grotte di Castro nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor CAMILLI PIERO - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
CAMILLI PIERO	SINDACO	s	
ROSSI RICCARDO	VICE SINDACO	s	
TEMPERINI GIORGIO	CONSIGLIERE	s	
BARZI MASSIMO	CONSIGLIERE	s	
CIOLI PIETRO	CONSIGLIERE	s	
GUBBIOTTO FRANCO	CONSIGLIERE	s	
BRINCHI CARLO	CONSIGLIERE	s	
AMBROSINI BARBARA	CONSIGLIERE	s	
DOTTARELLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	s	
ERAMO FABIANA	CONSIGLIERE		s

Presenti 9 Assenti 1

Partecipa la sottoscritta Dr.ssa Elena Piccoli Segretario del Comune incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente riconosce la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia normativa, adottano regolamenti nelle materie di competenza per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal vigente ordinamento degli Enti Locali;

Ritenuto necessario provvedere all'adozione di un regolamento comunale in linea con le moderne esigenze di Polizia Locale in materia di armamenti;

Considerato, altresì, utile, per esigenze di semplificazione, strutturare il Regolamento sull'armamento del servizio di Polizia Locale in articoli, come risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della medesima;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e da parte del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. Di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il Regolamento sull'armamento del servizio di Polizia Locale;
2. Di dare atto che copia del medesimo sarà depositato presso l'ufficio segreteria e pubblicato nel sito istituzionale del Comune, affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;
3. Di dare atto, altresì, che una copia del regolamento sarà consegnata ai responsabili dei servizi interessati.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, viene dichiarata l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Camilli Piero

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Camilli Piero

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAMILLI PIERO

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Elena Piccoli

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **21/06/2021** al **06/07/2021** al n. **349** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Elena Piccoli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Grotte di Castro li **15/06/2021**

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Elena Piccoli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dr.ssa Elena Piccoli

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

COMUNE DI GROTTI DI CASTRO PROVINCIA DI VITERBO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 15/06/2021

INDICE

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1	Campo di applicazione	Pag. 4
Art. 2	Tipo delle armi in dotazione	Pag. 4
Art. 3	Numero delle armi in dotazione	Pag. 4

CAPO II

PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Art. 4	Strumenti di autotutela	Pag. 5
--------	-------------------------	--------

CAPO III

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5	Assegnazione dell'arma	Pag. 5
Art. 6	Riconsegna dell'arma	Pag. 5
Art. 7	Modalità di porto dell'arma	Pag. 6
Art. 8	Servizi di collegamento e di rappresentanza	Pag. 6
Art. 9	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	Pag. 6

CAPO IV

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10	Doveri dell'assegnatario	Pag. 7
Art. 11	Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento	Pag. 7
Art. 12	Registro di carico delle armi e del munizionamento	Pag. 7
Art. 13	Controllo e sorveglianza	Pag. 8

CAPO V
ADDESTRAMENTO AL TIRO

Art. 14	Addestramento al tiro	Pag.8
Art. 15	Addestramento al tiro facoltativo	Pag. 8
Art. 16	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	Pag. 9

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17	Norme di rinvio e finali	Pag. 9
Art. 18	Entrata in vigore e pubblicazione	Pag. 9

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, *Legge-quadro* sull'ordinamento della Polizia Locale, e del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145, Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono i servizi con l'arma in dotazione. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale, di cui all'art. 7 della L. 18 aprile 1974, n. 110.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, con munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza,
2. Il munizionamento assegnato ad ogni singolo addetto in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza equivale a numero 50 cartucce del calibro corrispondente all'arma data in dotazione
3. Tenuto conte che le armi e le munizioni sono assegnate in via continuativa, in questo Comune non è istituita l'armeria e pertanto le funzioni di consegnatario dell'arma sono svolte da un Agente nominato dal Sindaco.
4. Il Responsabile del Servizio denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione.
5. Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Responsabile nominato dal Sindaco le assumerà in carico nell'apposito registro.

CAPO II

PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Art. 4

Strumenti di autotutela

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, che espletano funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, possono essere dotati degli strumenti di autotutela, che non sono classificati come arma,

previsti dalla normativa regionale, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali, nonché per la tutela della propria incolumità personale.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela, con scopi e natura esclusivamente difensiva lo spray irritante, il bastone estensibile e le manette, con le caratteristiche descritte nel regolamento regionale, che costituiscono dotazione di reparto. Tra gli spray rientra il Key Defender OC Spray, che il Ministero dell'Interno dipartimento di Pubblica Sicurezza, Commissione Consultiva sugli armamenti ed esplosivi ha catalogato fra gli strumenti di autosoccorso, non potendolo inserire tra le armi comuni in quanto non ha attitudine a recare offesa alla persona ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 1 della L. 21 febbraio 1990, n. 36..

CAPO III

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5

Assegnazione dell'arma

1. L'arma di servizio è assegnata agli appartenenti al Servizio:
 - a) cui è stata conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza da parte del Prefetto di Viterbo;
 - b) che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998;
 - c) che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.
2. A tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto, è assegnata l'arma in via continuativa.
3. Il provvedimento di assegnazione dell'arma deve essere indicato sull'apposito tesserino personale di riconoscimento, quest'ultimo deve riportare anche il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Servizio è tenuto a portare con sé il proprio tesserino.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, ancorché fuori del comune di appartenenza. In tale caso l'assegnatario deve fare apposita comunicazione di detenzione e porto dell'arma all'autorità di P.S. competente per territorio, ove richiesta dalla medesima.

Art. 6

Riconsegna dell'arma

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario di armeria o al sub consegnatario, nei seguenti casi:

1. quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
2. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
3. all'atto del cambiamento di profilo professionale.
4. quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
5. quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
6. quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio di cui al successivo art. 14. 1;
7. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art. 7
Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Servizio che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma con caricatore inserito munito di munizioni, senza colpo in canna, nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva anch'esso munito di munizioni.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'appartenente al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.
4. E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 8
Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli appartenenti al Servizio in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti, di massima, senza arma; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 agosto 1987, n.145, agli appartenenti al Servizio cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9
Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima, senza armi.
2. Il Sindaco, o il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può tuttavia richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente o tutto il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.
3. Le operazioni di polizia di cui all'art. 4, comma 4), lett. b) della legge 7 marzo 1986, n.65, i servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati dagli appartenenti al Servizio in possesso della qualifica di agente di P.S. al di fuori del territorio di appartenenza, sono svolti con l'arma in dotazione.
4. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo sopra indicati, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.

CAPO IV
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10
Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Servizio cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - 1.1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
 - 1.2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - 1.3. segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - 1.4. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - 1.5. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al Capo V.

2. L'assegnatario dell'arma, deve in particolare:
 - 2.1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - 2.2. in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;
 - 2.3. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - 2.4. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - 2.5. salvo quanto previsto al precedente punto 1.4, non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;
 - 2.6. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma.
 - 2.7. fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno.

Art. 11
Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile nominato dal Sindaco le assumerà in carico nell'apposito registro.

Art. 12
Registro di carico delle armi e del munizionamento

L'ufficio di Polizia Locale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 13
Controlli e sorveglianza

1. Il consegnatario e/o sub consegnatario, svolgono costanti controlli, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

2. Il responsabile nominato dal Sindaco dispone di controllo e ispezioni periodiche della tenuta dei registri e della documentazione inerente le armi e il munizionamento.

CAPO V ADDESTRAMENTO AL TIRO

Art.14 Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione professionale, possono essere stipulate apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.
3. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
4. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualifica d'agente di P.S., al tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.
5. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Responsabile del servizio, anche su segnalazione del consegnatario e/o del sub consegnatario, può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale ovvero per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sono comunicati al Prefetto.

Art. 15 Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di Agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi al poligono di cui al comma 3, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.
2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori orario di lavoro.

Art. 16 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n° 65, del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, del D.M. 18 agosto 1989, n° 341, della legge 18 aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, ed ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.

Art. 18 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività. Il medesimo è comunicato al Prefetto ai sensi dell'articolo 2 comma 2° del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 ed al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65.